

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

n. 8

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 10 al 16 novembre 1987)

INDICE

GALEOTTI ed altri: Per un riesame del decreto ministeriale che prevede l'attivazione delle circoscrizioni per il collocamento interessanti la regione Toscana (452) (risp. FORMICA, ministro del lavoro e della previdenza sociale)	Pag. 111	Per la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestata alla signora Grazia Mintrone di Corato (Bari) (489) (risp. AMATO, vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro del tesoro)	Pag. 114
IMPOSIMATO: Per conoscere il numero dei soggiornanti obbligati inviati nelle varie regioni, le località di assegnazione, i crimini commessi durante il periodo di soggiorno obbligato e per l'abrogazione o la modifica di tale misura di sicurezza (284) (risp. FANFANI, ministro dell'interno)	111	MARIOTTI: Per un intervento presso la terza rete televisiva della Liguria volto a garantire una maggiore attenzione alle iniziative culturali della regione (267) (risp. MAMMI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni)	115
LOPS: Sullo stato della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi a favore di Raffaele Luciano Torelli, dipendente del comune di Corato (Bari) (412) (risp. AMATO, vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro del tesoro)	113	POLLICE: Sulla mancata ricezione dei programmi televisivi nella contrada Laganisa del comune di Satriano (Catanzaro) (68) (risp. MAMMI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni)	116
		Sui corsi di formazione dirigenziale organizzati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (231) (risp. MAMMI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni)	117

GALEOTTI, TEDESCO TATÒ. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che con recente decreto ministeriale si è provveduto all'attivazione delle circoscrizioni per il collocamento interessanti la regione Toscana;

che, in particolare, la formazione di una unica grande circoscrizione che comprende tutti i comuni dell'Agro Aretino, della Valdichiana e di Pergine Valdarno e Laterina non solo stravolge i tradizionali assetti economici e del mercato del lavoro di quelle realtà territoriali, ma non favorisce affatto il conseguimento degli obiettivi che in proposito si pone la legge n. 56 del 1985;

che, inoltre, contrasta con le aree socio-economiche individuate dalla programmazione regionale, che dovrebbero essere le aggregazioni territoriali di riferimento anche per il nuovo assetto delle circoscrizioni per il collocamento,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga utile, valutando anche le forti preoccupazioni delle istituzioni locali e delle organizzazioni sociali ed economiche aretine, riconsiderare e modificare l'orientamento ministeriale, accogliendo come scelta per la gestione del mercato del lavoro l'articolazione territoriale presente negli atti fondamentali della programmazione regionale.

(4-00452)

(15 ottobre 1987)

RISPOSTA. – Il provvedimento ministeriale del 25 settembre 1987 è stato adottato per la individuazione in Toscana degli ambiti territoriali e per la determinazione delle sezioni circoscrizionali, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sulla base del parere obbligatorio della commissione regionale per l'impiego, la quale si è avvalsa per le sue valutazioni delle risultanze emerse da uno studio compiuto in proposito dall'istituto regionale per la programmazione economica della Toscana, in collaborazione con l'ISTAT.

Va comunque precisato che, durante tutta la fase dell'attività istruttoria necessaria per l'emanazione del provvedimento in parola, non sono emersi elementi che potessero indurre a determinazioni diverse da quelle poi adottate dal Ministero.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

FORMICA

(3 novembre 1987)

IMPOSIMATO. – *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che negli ultimi anni numerosi esponenti del crimine organizzato di segno mafioso sono stati inviati incautamente in luoghi di soggiorno obbligato situati nel Nord e Centro Italia;

che, a causa della presenza di tali pericolosi criminali, alcune zone tradizionalmente immuni dal fenomeno mafioso, come l'Emilia, la Toscana,

le Marche, il Friuli, il Veneto, la Lombardia, il Piemonte e il Lazio, hanno conosciuto una drammatica esplosione dei fenomeni dei sequestri di persona e del traffico della droga;

che da parte dello Stato non solo non si è raggiunto l'obiettivo di isolare i criminali dall'ambiente di origine, ma anzi si è consentito a costoro di stabilire nuove basi operative in tutta Italia, in mancanza di controlli, a causa della scarsa presenza di forze di polizia nei luoghi di soggiorno obbligato, pacifici comuni di poche migliaia di abitanti;

che il 6 agosto 1987 un pericoloso soggiornante obbligato fuggito dalla provincia di Pesaro è stato tratto in arresto insieme ad altri 240 criminali;

che un altro soggiornante obbligato è stato tratto in arresto in provincia di Formia per fatti delittuosi commessi in quella località;

che la Commissione antimafia della passata legislatura ha riconosciuto la necessità della abrogazione o della modifica del soggiorno obbligato, a causa delle nefaste conseguenze della sua applicazione;

che, nonostante tale negativa esperienza, ancora si registra una diffusa applicazione del soggiorno obbligato in diverse zone d'Italia, con vibranti proteste da parte dei pacifici cittadini dei luoghi di soggiorno,

l'interrogante chiede al Ministro dell'interno di conoscere:

1) quali e quanti sono i soggiornanti obbligati inviati nelle varie regioni d'Italia;

2) quali località sono state scelte dal Ministero dell'interno per il soggiorno obbligato ed in base a quali criteri;

3) quanti soggiornanti obbligati sono stati arrestati per crimini commessi durante l'applicazione delle misure di sicurezza, a partire dalla data di entrata in vigore della legge sul soggiorno obbligato;

4) se intenda assumere iniziative per evitare il ricorso alla misura del soggiorno obbligato, ormai considerato un veicolo di diffusione del crimine e della droga.

Si chiede, infine, al Ministro di grazia e giustizia di sapere quali iniziative intenda assumere per l'abrogazione o la modifica del soggiorno obbligato, tenuto conto delle conclusioni della Commissione antimafia.

(4-00284)

(7 agosto 1987)

RISPOSTA. - Le persone sottoposte alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in un determinato comune sono complessivamente 1.212, delle quali soltanto 211 risultano presenti nei comuni assegnati.

La differenza è infatti rappresentata da quanti si sono illecitamente sottratti alla misura di prevenzione o da coloro per i quali la misura stessa risulta legalmente sospesa.

Le località da destinare a sedi di soggiorno obbligato vengono scelte da questo Ministero in conformità ai criteri rigorosamente stabiliti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646.

Secondo la vigente normativa, l'obbligo di soggiorno può essere quindi disposto in comuni o frazioni di essi non superiori a 5.000 abitanti, lontani da grandi aree metropolitane ed ove sia possibile assicurare un efficace controllo delle persone sottoposte alla misura di prevenzione e che siano sedi di un ufficio di polizia.

Ne consegue che tutti i comuni che si trovano nelle condizioni previste dalla legge devono essere compresi in un apposito elenco, approntato da questo Ministero in base alle segnalazioni delle prefetture, che tengono anche conto del parere favorevole dei rispettivi comitati provinciali dell'ordine e della sicurezza pubblici.

Il numero dei centri concretamente disponibili subisce, peraltro, una diminuzione sensibile in relazione a situazioni connesse con calamità naturali o con problemi generali di ordine e sicurezza pubblica.

Nella scelta delle predette località questo Ministero svolge comunque una funzione ausiliaria di indicazione dei centri ritenuti idonei dalla vigente legislazione, restando attribuita all'autorità giudiziaria l'effettiva individuazione dei comuni da destinare a sedi di dimora obbligata.

Il numero delle persone arrestate per delitti commessi durante l'applicazione della misura di prevenzione non è quantificabile con certezza in quanto solo dal 1975 è stata avviata la memorizzazione dei dati relativi.

Considerato che, dall'entrata in vigore dell'originaria legge 27 dicembre 1956, n. 1423, al 30 aprile 1987, la misura del soggiorno obbligato è stata applicata nei confronti di 7.806 persone, si può, pertanto, fornire solo un'indicazione generica dei crimini più gravi, pari a circa 250 persone, non palesandosi possibile esaminare in tempi ragionevoli i fascicoli di ciascuno.

I problemi connessi con l'istituto della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno formano oggetto di attenta, ponderata valutazione di questo Ministero che, anche in armonia con le proposte di riforma avanzate in sede parlamentare nella scorsa legislatura, si è orientato a limitarne il ricorso soltanto a casi eccezionali.

Invero, con circolari del 24 ottobre 1985 e del 6 giugno 1986, sono state impartite ai prefetti ed ai questori opportune direttive volte a privilegiare le proposte per la sorveglianza speciale semplice, inoltrando, solo in casi eccezionali, quelle con obbligo di soggiorno in località diverse dal comune di dimora abituale.

I risultati conseguiti all'applicazione delle suddette disposizioni possono ritenersi soddisfacenti, considerato che le proposte di applicazione del soggiorno obbligato, avanzate dalle autorità di pubblica sicurezza, fra la seconda metà del 1986 ed i primi mesi del 1987, sono diminuite di oltre la metà rispetto al periodo precedente.

Il Ministro dell'interno
FANFANI

(6 novembre 1987)

LOPS. - *Al Ministro del tesoro.* - Per avere notizie sulla pratica di ricongiunzione contributi assicurativi (legge 7 febbraio 1979, n. 29) del signor Torelli Raffaele Luciano, nato a Corato (Bari), il 13 dicembre 1943, dipendente del comune di Corato.

L'interessato ha inoltrato domanda sin dal 15 maggio 1981 ed ha chiesto la ricongiunzione dei seguenti periodi:

dal 1° aprile 1969 al 15 gennaio 1970, ditta italiana incendio e RD spa, Milano;

dal 15 giugno 1970 al 16 aprile 1971, Motta spa, industria dolciaria, Milano;

dal 13 dicembre 1974 al 10 marzo 1975, cooperativa agraria, Canosa di Puglia.

(4-00412)

(30 settembre 1987)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto facendo presente che, in ordine alla domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi del signor Raffaele Luciano Torelli, alla quale è stato attribuito il n. 314738, questa amministrazione, in data 19 maggio 1981, ha chiesto al comune di Corato di far conoscere la retribuzione in godimento dell'interessato alla data di presentazione della suddetta domanda e di inviare la relativa deliberazione concessiva ed il certificato di nascita.

In pari data, è stato chiesto alla sede dell'INPS di Bari il prospetto dei contributi che risultano versati presso quella gestione.

Al riguardo si precisa che, mentre è già pervenuta la documentazione richiesta al comune di Corato, la sede INPS di Bari non ha ancora inviato il prospetto dei contributi. Pertanto, con circolare ministeriale del 13 ottobre 1987, diretta per conoscenza all'interessato, è stato sollecitato il predetto istituto.

Questa amministrazione quindi, non appena in possesso dei suddetti documenti, provvederà alle operazioni di liquidazione, sulla base delle quali potranno essere emessi gli atti di definizione della ricongiunzione richiesta.

*Il Vice Presidente del Consiglio dei ministri
e Ministro del tesoro*

AMATO

(12 novembre 1987)

LOPS. - *Al Ministro del tesoro.* - Per avere notizie sulla pratica di ricongiunzione di contributi assicurativi al fondo tesoro del servizio preruolo ai fini pensionistici (legge n. 463 del 1978) della signora Mintrone Grazia, nata a Corato (Bari), il 19 marzo 1925.

La richiedente, sin dal 24 aprile 1980, ha chiesto il congiungimento dei seguenti periodi lavorativi quale bidella supplente temporanea:

dal 4 giugno 1973 al 3 luglio 1973, SMS terzo gruppo, Bisceglie;

dal 26 gennaio 1974 al 28 giugno 1974, SMS Fermi di Andria;

dal 29 giugno 1974 al 23 settembre 1974, SMS Marconi di Giovinazzo;

dal 17 ottobre 1974 al 9 novembre 1974, SMS Cotugno di Ruvo di Puglia;

dal 11 gennaio 1975 al 30 giugno 1975, SMS Milella di Bari;

dal 29 novembre 1975 al 31 gennaio 1976, SMS Giovanni XXIII, Ruvo di Puglia.

Attualmente è dipendente di ruolo.

(4-00489)

(15 ottobre 1987)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, facendo presente che la signora Grazia Mintrone non figura tra gli iscritti alle casse pensioni amministrare dalla direzione generale degli istituti di previdenza.

Eventuali notizie in ordine alla pratica di ricongiunzione di periodi assicurativi potranno, pertanto, essere fornite dall'amministrazione di appartenenza dell'interessata.

*Il Vice Presidente del Consiglio dei ministri
e Ministro del tesoro*

AMATO

(12 novembre 1987)

MARIOTTI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che nella città e nella provincia della Spezia si svolge un nutrito calendario di manifestazioni estive a carattere culturale con finalità di promozione turistica e che alcune di queste hanno certamente un'importanza ed una qualità di tipo nazionale;

che domenica 2 agosto si è svolta alla Spezia la 62^a edizione del Palio del Golfo;

che tale manifestazione, la quale si ripete ogni anno nella prima domenica d'agosto, è seguita da decine di migliaia di persone, provenienti da località di altre regioni;

che oltre alla grande disfida remiera fra tutte le borgate che si affacciano sul Golfo il Palio si è arricchito, negli ultimi anni, di altre iniziative (sfilata della domenica mattina con costumi e coreografie, fiaccolata, eccetera),

l'interrogante chiede di sapere per quali motivi, nonostante le reiterate richieste degli enti locali, la Terza rete della Liguria abbia disertato manifestazioni tanto importanti nel contesto regionale e nazionale. La cosa è tanto più incomprensibile se si considera che sulla stessa rete vengono ampiamente documentate iniziative di portata assolutamente minore.

L'interrogante chiede, inoltre, di sapere per quale motivo viene normalmente dedicato uno spazio assai ridotto dai servizi del TG3 nelle province di La Spezia, Imperia e Savona.

Chiede, infine, in che modo il Ministro intenda intervenire per ovviare in futuro alle carenze sopra denunciate.

(4-00267)

(5 agosto 1987)

RISPOSTA. - Al riguardo si ritiene opportuno premettere che non rientra fra i poteri di questo Ministero quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante il contenuto programmatico delle trasmissioni.

È noto, infatti, che la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme sulla diffusione radiofonica e televisiva, ha sottratto la materia dei controlli sulla programmazione alla sfera di competenza dell'autorità governativa, conferendola alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la quale formula gli indirizzi dei vari programmi e ne controlla il rispetto adottando tempestivamente, se del caso, le deliberazioni necessarie per la loro osservanza.

Ciò risulta testualmente dall'articolo 4 della predetta legge, il quale richiama il precedente articolo 1, ove sono enunciati i principi di indipendenza, di obiettività e di apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, cui deve essere fundamentalmente ispirato il servizio pubblico radiotelevisivo.

Trattasi quindi di una innovazione acquisita al nostro ordinamento ed il Governo non può non essere rispettoso della riserva di competenza attribuita alla Commissione parlamentare anzidetta.

Nondimeno, allo scopo di poter disporre di adeguati elementi di valutazione in merito a quanto ha formato oggetto dell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la concessionaria RAI la quale ha assicurato che la propria redazione regionale della Liguria riferisce normalmente gli avvenimenti che accadono nelle varie province, nelle edizioni regionali e, quando le circostanze lo consentono, anche in quelle nazionali.

In particolare per la provincia di La Spezia, la concessionaria ha comunicato che, nel solo trimestre giugno-agosto 1987, sono stati realizzati 19 servizi filmati, alcuni dei quali utilizzati anche dalle testate nazionali; a questi servizi vanno naturalmente aggiunte tutte le notizie trasmesse nei notiziari radiofonici ed in quelli televisivi, spesso supportati da diapositive.

Quanto ai singoli avvenimenti, pur rilevanti, che si ripetono ogni anno, la RAI ha fatto presente che non sempre è possibile seguirli tutti allo stesso identico modo, dovendo necessariamente dar luogo a valutazioni prioritarie secondo criteri di interesse pubblico.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MAMMI

(10 novembre 1987)

POLLICE. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che un'intera comunità in contrada Laganisa di Satriano (Catanzaro) non riceve le trasmissioni televisive;

che ciò è dovuto alla mancata installazione di un ripetitore;

che la RAI, interpellata, ha rovesciato sul comune l'onere dell'installazione;

che Satriano è comune di scarse disponibilità finanziarie, per cui ai cittadini non rimarrebbe che intervenire a proprie spese,

l'interrogante chiede di sapere se si ritiene corretto il comportamento della RAI e se si intende intervenire per consentire il superamento delle situazioni di isolamento sopra denunciate.

(4-00068)

(24 luglio 1987)

RISPOSTA. - Al riguardo si ritiene opportuno far presente che, a norma della vigente convenzione, peraltro scaduta e in corso di revisione, la concessionaria RAI è tenuta ad assicurare la ricezione dei programmi della prima e della seconda rete televisiva ai centri abitati con popolazione non inferiore ai 900 abitanti e ad estendere la diffusione dei programmi della

terza rete TV fino al raggiungimento del 65 per cento degli abitanti di ogni singola regione.

L'articolo 10, punto c), della medesima convenzione prevede, inoltre, la facoltà per la RAI di stipulare con gli enti territoriali interessati (regioni, province, comuni) accordi intesi a realizzare nuovi impianti che non rientrano negli obblighi convenzionali e che vengono approvati ai sensi dell'articolo 185 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Premesso che la percentuale fissata dalla convenzione relativa alla terza rete è stata raggiunta nella regione Calabria, si osserva che il comune di Satriano conta 115 abitanti ed esula quindi dagli obblighi della concessionaria l'estensione a quel comune dei programmi della prima e della seconda rete. In tale situazione non resta che fare ricorso a quanto stabilito dal predetto articolo 10, in applicazione del quale la sede regionale RAI ha proposto al comune di partecipare alla realizzazione di un impianto ripetitore che permetterebbe di risolvere i problemi di ricezione rappresentati dall'onorevole interrogante.

Pertanto, solo se la citata autorità comunale comunicherà la propria disponibilità a collaborare alla costruzione dell'impianto in questione, sarà possibile avviarne la concreta esecuzione.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MAMMÌ

(10 novembre 1987)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri del tesoro, delle poste e delle telecomunicazioni e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso che, come dovrebbe essere noto al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, il corso di formazione dirigenziale, organizzato a seguito del concorso a complessivi trentuno posti di primo dirigente del ruolo amministrativo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, da reclutare a mezzo corso-concorso in attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, e bandito con decreto ministeriale 1° agosto 1984, n. 5655 – pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 dell'8 settembre 1984 e successive modificazioni – è stato sospeso con ordinanza prima del TAR e poi del Consiglio di Stato, visti i numerosi ricorsi giurisdizionali presentati da concorrenti esclusi e lamentanti varie illegittimità nello svolgimento delle procedure concorsuali, illegittimità che potrebbero persino costituire delle fattispecie di rilevanza penale,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri preposti ai dicasteri interessati abbiano provveduto a disporre una più che opportuna inchiesta amministrativa per stabilire il reale andamento dei fatti e per identificare i responsabili degli eventuali illeciti amministrativi anche ai fini del risarcimento del danno erariale;

in caso affermativo, quali ne siano state le risultanze, quali i responsabili, nonché quali i provvedimenti in proposito adottati;

in caso negativo, si chiede un'ampia e dettagliata relazione giustificativa della omessa inchiesta.

Si chiede inoltre di conoscere in base a quali disposizioni di legge si sia deciso di concedere il trattamento economico di missione, a carico delle

singole amministrazioni di appartenenza, ai partecipanti al corso in questione, ma dipendenti da amministrazioni pubbliche diverse da quella delle poste e delle telecomunicazioni e quindi al di fuori di ogni rapporto di servizio.

Infine, si chiede di conoscere l'ammontare totale delle somme erogate a questo titolo ai partecipanti al suddetto corso di formazione dirigenziale e l'ammontare del costo del corso stesso dall'inizio alla sua interruzione.

(4-00231)

(1° agosto 1987)

RISPOSTA. - Al riguardo si significa che con decreto ministeriale n. 5655 del 1° agosto 1984 questa amministrazione bandiva, tra gli altri, un corso-concorso di formazione dirigenziale per il conferimento di cinque e tre posti nella qualifica di primo dirigente nel ruolo amministrativo, disponibili rispettivamente al 31 dicembre 1983 ed al 31 dicembre 1984.

I trentuno posti menzionati dall'onorevole interrogante corrispondono alla somma di quelli vacanti al 31 dicembre 1983 ed al 31 dicembre 1984, il cui conferimento è stato previsto dal citato decreto ministeriale n. 5655 con i tre sistemi di accesso alla dirigenza statale in attuazione della legge n. 301 del 1984, ovvero concorso speciale per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico per titoli ed esami.

In seguito, essendosi verificato un aumento della dotazione organica dei primi dirigenti del ruolo amministrativo (leggi n. 416 del 1984 e n. 893 del 1984), il bando di concorso veniva modificato con decreto ministeriale n. 5934 del 24 gennaio 1985, riaprendo i termini per la presentazione delle domande e portando a 53 il numero dei posti disponibili al 31 dicembre 1984.

Con decreti ministeriali n. 6457 e n. 6458 del 6 settembre 1985, venivano approvate rispettivamente le graduatorie per i cinque posti disponibili al 31 dicembre 1983 e per i 53 posti disponibili al 31 dicembre 1984.

Con successivi decreti ministeriali n. 6584 e n. 6585 del 30 settembre 1985, le due graduatorie venivano modificate con l'inserimento di altri due candidati, prima erroneamente esclusi, pur se ricompresi tra i vincitori.

Avverso l'approvazione delle suddette graduatorie sono stati proposti al TAR del Lazio vari ricorsi che, sulla base delle censure mosse, possono sinteticamente dividersi in tre tipi: il primo gruppo, che muove censure di legittimità costituzionale alle legge n. 301 del 1984 (recante «nuove norme di accesso alla dirigenza statale»), il secondo gruppo, che contesta i criteri di massima adottati per la valutazione dei titoli e il terzo gruppo, che lamenta la mancata valutazione di alcuni titoli.

Il TAR adito ha accolto, con sentenza del 24 marzo 1987, uno dei gravami proposti ritenendo fondate alcune censure riguardanti i criteri di massima fissati dalla commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli.

Tuttavia, poichè talune argomentazioni dell'organo giudicante non sono apparse condivisibili, questa amministrazione ha dato incarico all'Avvocatura generale dello Stato di proporre appello al Consiglio di Stato avverso la predetta sentenza chiedendone, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione.

Si assicura, comunque, che l'amministrazione non mancherà di adeguarsi alle decisioni del massimo organo di giustizia amministrativa ponendo in essere i provvedimenti che saranno ritenuti necessari.

Per quanto attiene, infine, all'ultimo punto dell'atto parlamentare in esame, si significa che il costo totale del corso è stato di lire 764.276.960, di cui lire 533.010.000 riguardano la spesa per il trattamento di missione che, si precisa, è stato corrisposto da questa amministrazione solo ai propri dipendenti, seguendo l'avviso espresso dalla ragioneria generale dello Stato sulla base di quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 1985; nessuna indennità è stata, pertanto, liquidata ai tre partecipanti al citato corso dipendenti da altre amministrazioni.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MAMMI

(10 novembre 1987)
